

Regolamento dell'Assemblea dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno¹

PREAMBOLO

Con la delega di potere ogni membro di chiesa partecipa alla direzione dell'Opera nella sua Unione, e di conseguenza alla direzione dell'Opera nel mondo:

«Ogni membro ha la possibilità di esprimersi nella scelta dei dirigenti di chiesa. La chiesa sceglie i responsabili della Federazione. I delegati scelti dalle Federazioni scelgono quelli per le Unioni di Federazione e i delegati scelti dalle Unioni di Federazioni scelgono, a loro volta, i responsabili della Conferenza Generale. Con questo sistema ogni Federazione, ogni istituzione, ogni chiesa e ogni individuo singolo membro, direttamente o tramite i suoi rappresentanti, interviene nell'elezione degli uomini che assumono le principali responsabilità alla Conferenza Generale» (*Manuale di Chiesa*, ed. 2006, p. 24).

ART. 1 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, da ora in poi denominata Unione, presenti nei territori di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto dell'Unione, assicura il buon andamento delle Chiese Cristiane Avventiste e formula piani per il loro progresso. Essa è al tempo stesso un mezzo di arricchimento spirituale per tutti coloro che vi partecipano.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a. discutere e approvare i rapporti statistico-amministrativi ed economico-finanziari di ogni attività svolta dall'Unione durante il periodo che intercorre tra una sessione e l'altra dell'Assemblea;
- b. eleggere il Presidente, che deve essere un pastore consacrato cittadino italiano, il Segretario, il Tesoriere dell'Unione, i responsabili dei diversi Dipartimenti, gli altri membri del Comitato esecutivo tra i quali almeno quattro laici, i quattro membri della Commissione di Verifica di cui all'art. 20 dello Statuto dell'Unione, i Comitati direttivi delle Istituzioni e degli Enti;
- c. accettare nel seno dell'Unione le nuove chiese costitutesi nel corso dell'esercizio appena terminato e cancellare dall'elenco delle chiese dell'Unione le chiese già sciolte; .
- d. accordare a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo dell'Unione (ministri di culto, missionari, colportori), una credenziale o licenza per il periodo che intercorre tra un'Assemblea e l'altra, anche ai fini degli artt. 4 e 15 della Legge n. 516 del 1988;
- e. formulare piani per lo sviluppo dell'Opera nel territorio di attività dell'Unione;
- f. Adottare o modificare gli statuti dell'Unione, delle Istituzioni e degli Enti e il *Regolamento dell'Assemblea dell'Unione*, da ora in poi *Regolamento*;
- g. eleggere le Commissioni permanenti dell'Assemblea;
- h. compiere tutti gli altri compiti previsti dallo Statuto dell'Unione e dal *Regolamento*.

ART. 2 Delegati

Hanno diritto di voto alle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea i delegati regolari e i delegati generali.

1. I delegati regolari sono:

I delegati accreditati delle chiese dell'Unione sulle basi seguenti:

- a. Un delegato «principale» per ogni chiesa locale
- b. Un secondo delegato «ordinario» da 36 a 100 membri

¹ Il presente Regolamento è stato approvato il 9 aprile 2010, nel corso della XXIV Assemblea Amministrativa dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, svoltasi a Pomezia dal 7 all'11 aprile 2010.

- c. Un terzo delegato «principale» da 101 a 175 membri
 - d. Un quarto delegato «ordinario» da 176 a 250 membri
 - e. Un quinto delegato «principale» da 251 a 325 membri
 - f. Un sesto delegato «ordinario» da 326 a 400 membri
- e così di seguito per ogni 75 membri un delegato «ordinario» e per ogni 150 un delegato «principale».

I delegati accreditati delle chiese dell'Unione, sono calcolati in base al numero dei membri iscritti nei registri di chiesa al 31 dicembre dell'anno precedente alla sessione dell'Assemblea. Tra questi delegati la chiesa dovrà indicare il delegato o i delegati principali secondo quanto disposto all'art. 12.

2. Sono delegati generali:

I delegati generali sono:

- a. Tutti i membri del Comitato esecutivo dell'Unione.
- b. I membri dei Comitati della Conferenza Generale e della Divisione Euro-Africa, nella percentuale non superiore al 10% (dieci per cento) di tutti i delegati;
- c. Tutti i Pastori Consacrati e Autorizzati, in possesso di Credenziali e Licenze dell'Unione.
- d. I responsabili di tutti i Dipartimenti istituiti dall'Unione.
- e. I Direttori e gli Amministratori degli Enti e delle Istituzioni dell'Unione.
- f. i membri della Commissione di Verifica
- g. i membri che compongono il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea
- h. altri membri, eletti dal Comitato esecutivo per favorire un contributo di esperienze, fino a un massimo del 5% dei delegati regolari. Tali delegati saranno scelti sia fra i pastori emeriti, i colportori e gli operai con credenziali che non siano già delegati generali di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, sia fra altri membri non operai dell'Opera.

3. I delegati generali dell'Unione non possono essere scelti come delegati di una chiesa. I delegati generali fanno parte della Commissione preparatoria secondo le seguenti percentuali:

- a. coloro di cui alle lettere a,b,c,d,e, ne fanno parte nella misura del 20% dei delegati principali accreditati dalle chiese,
- b. coloro di cui alla lettera h, ne fanno parte nella misura del 2% dei delegati principali accreditati dalle chiese.

4. I delegati all'Assemblea devono essere membri in posizione regolare della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.

ART. 3 Altri partecipanti

1. Il Comitato esecutivo ha facoltà di invitare quanti riterrà opportuno a partecipare ai lavori dell'Assemblea, col solo diritto di voce.
2. I membri di chiesa non delegati possono prendere parte ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto. Possono esprimere le loro opinioni solo qualora le circostanze, valutate dal Consiglio di presidenza dell'Assemblea, lo consentano.

ART. 4 Criteri di trasmissione dei nominativi dei delegati regolari.

1. Non appena i delegati regolari sono stati nominati dalla chiesa, i segretari di chiesa hanno il dovere di mandare la lista, nel più breve tempo possibile o al più tardi 60 giorni prima dell'Assemblea, al Segretario dell'Unione. In questa lista devono risultare in modo chiaro i nominativi dei delegati principali, dei delegati ordinari e di due eventuali sostituti. Così la lista completa dei delegati potrà essere compilata e data ai membri della Commissione preparatoria.

ART. 5 Compiti dei delegati

1. Ai delegati tutti è richiesta l'adesione a standard morali elevati, come indica il *Manuale di Chiesa*: «Un delegato inviato a un'assemblea della Federazione/Missione /Campo non ha solo il compito di rappresentare la chiesa o la Federazione che l'ha eletto. Egli deve considerare l'Opera nel suo insieme, cosciente di essere responsabile del suo sviluppo in ogni settore. Non è

ammissibile che la delegazione di una chiesa o di una Federazione si organizzi, o tenti di farlo, per orientare i suoi voti in blocco. Non è ammissibile che i delegati di una grande chiesa o di una Federazione/Missione/Campo pretendano la preminenza nel dirigere i lavori di un'assemblea. Ogni delegato si lascerà guidare dallo Spirito Santo e darà il suo voto secondo le sue convinzioni personali. Qualsiasi dirigente di chiesa o di Federazione/Missione/Campo, o un qualsiasi delegato che cerchi di dominare o di influenzare i voti di un gruppo di delegati, sarà considerato inadeguato ad assumere un qualsiasi incarico» (*Manuale di Chiesa*, ed. 2006, p. 153).

ART. 6 Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Unione, ordinariamente ogni cinque anni, in armonia con quanto disposto dallo Statuto dell'Unione. La data e il luogo, compreso nel territorio dell'Unione, sono scelti dal Comitato esecutivo dell'Unione. La data di convocazione e il luogo sono pubblicati sull'organo ufficiale dell'Unione almeno 4 settimane prima. È però data notizia della convocazione dell'Assemblea almeno 6 mesi prima alle chiese, in modo che esse possano far pervenire al Presidente dell'Unione le eventuali proposte da presentare all'Assemblea.

ART. 7 Preparazione dei lavori dell'Assemblea

1. Il Presidente e il Segretario dell'Unione preparano il programma e il calendario dei lavori per l'Assemblea.

Il programma dei lavori deve essere approvato dal Comitato esecutivo dell'Unione.

Possono far pervenire alla presidenza dell'Unione proposte da sottoporre alle Commissioni Piani e Delibere e Statuti e Regolamenti dell'Assemblea:

- a. Tutti i membri, tramite un voto di approvazione del Comitato di chiesa
- b. Il Comitato esecutivo dell'Unione, i Comitati direttivi delle Istituzioni e degli Enti
- c. Tutti i delegati

il Segretario dell'Unione farà pervenire ai delegati il programma dei lavori, una copia dei rapporti e tutte le proposte dirette alle due Commissioni di cui sopra, e tutta la documentazione necessaria per meglio illustrare le proposte, almeno 30 giorni prima della data di inizio della sessione dell'Assemblea.

ART. 8 Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta da un Consiglio di presidenza di tre persone (un presidente e due vice) nominato dal Comitato esecutivo uscente e ratificato dall'Assemblea.

Il Consiglio di presidenza rappresenta l'Assemblea, regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il *Regolamento*. Sulla base di questo dirige e modera la discussione e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite al Segretario; assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dei lavori.

ART. 9 Segreteria dell'Assemblea

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Comitato esecutivo uscente. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni dell'Assemblea; ne dà lettura e forma, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei delegati iscritti a parlare; dà lettura delle proposte e dei documenti; tiene nota delle deliberazioni; procede agli appelli; collabora col Consiglio di presidenza per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; coadiuva il Consiglio di presidenza per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea.

La segreteria provvede che siano posti a disposizione dei delegati che vogliono prenderne visione, i verbali delle Assemblee precedenti, lo Statuto dell'Unione, il *Regolamento* e tutta la documentazione che sia pervenuta alla segreteria o che questa abbia creduto opportuno raccogliere, al fine di illustrare tutte le proposte che verranno discusse in Assemblea.

ART. 10 Quorum

1. La metà più uno dei delegati costituisce il quorum per l'inizio dei lavori. Una volta che i lavori sono formalmente avviati, i delegati presenti in sala costituiscono il quorum.

ART. 11 Ordine dei lavori

1. Nella prima seduta dell'Assemblea il Consiglio di presidenza riceve dal Segretario la lista degli aventi diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea presenza che si sono già registrati e si procede alla verifica del quorum.

Si procede poi alla presentazione delle nuove chiese, all'accettazione delle stesse e dei loro delegati e all'accettazione dei delegati generali, ai sensi dell'art. 2, punto 2 h del presente *Regolamento*.

Il Segretario legge la lista dei delegati principali che costituiscono la Commissione preparatoria.

Il Presidente dell'Unione presenta il suo rapporto quinquennale, poi il Segretario e il Tesoriere presenteranno i rapporti di segreteria ed economico-finanziario; infine la Commissione di Verifica presenta il proprio rapporto.

Durante la presentazione, discussione e votazione di questi quattro rapporti tutte le Commissioni dell'Assemblea dovranno essere presenti in sala.

I rapporti dei responsabili di Dipartimento, i rapporti e i rendiconti economici delle Istituzioni e degli Enti vengono presentati nel corso delle altre sedute amministrative. I delegati possono rivolgere interrogazioni a coloro che presentano i rapporti.

Dopo che le Commissioni sono state elette e a mano a mano che elaborano i loro rapporti, questi, anche se solo parziali, vengono presentati all'Assemblea per la discussione, l'approvazione o il rinvio alle Commissioni per eventuali emendamenti o modifiche.

ART. 12 Commissione preparatoria

1. La Commissione preparatoria ha il compito di eleggere le Commissioni dell'Assemblea. Essa è formata dai delegati principali che sono eletti da ogni singola chiesa. Per la determinazione del numero dei delegati principali si farà riferimento all'art. 2 comma 1 del presente *Regolamento*. Il compito dei delegati principali è di estrema importanza, perché essi nominano le Commissioni dell'Assemblea. Quindi la scelta dei delegati principali va fatta con la massima cura da parte della chiesa. I delegati generali dell'Unione ne fanno parte nella percentuale indicata all'art. 2, punto 3. Tale scelta avverrà prima dell'inizio dei lavori della sessione dell'Assemblea. I delegati principali devono essere obbligatoriamente presenti alla seduta di apertura per adempiere alla loro funzione.

ART. 13 Funzionamento della Commissione preparatoria

La presidenza della Commissione preparatoria è affidata d'ufficio al Presidente della Divisione o a un suo rappresentante presente ai lavori dell'Assemblea. La scelta dei delegati che devono far parte delle varie Commissioni dell'Assemblea, sarà fatta vegliando affinché vi sia una giusta proporzione tra laici e operai dei vari Campi.

1. Il metodo per la scelta dei delegati che devono far parte della Commissione di nomina è quello dello scrutinio segreto. Con il metodo dello scrutinio segreto si procede nel modo seguente: i votanti ricevono all'inizio dei lavori un elenco aggiornato di tutti i delegati eleggibili e un'apposita scheda sulla quale indicano i nomi di 14 delegati scelti in conformità al principio generale sopra enunciato, e cioè:

- a. Sette (7) delegati laici, scelti tra quelli inviati dalle chiese, che non siano operai con credenziali dell'Unione, di cui almeno uno proveniente da ogni Campo dell'Unione.
- b. Sette (7) operai con credenziali dell'Unione, di cui quattro pastori consacrati.

2. I membri in carica del Comitato esecutivo dell'Unione, i responsabili dei Dipartimenti dell'Unione, i Direttori e gli Amministratori degli Enti e delle Istituzioni, i membri della Commissione di Verifica e i nominativi eletti nella Commissione di nomina dell'Assemblea amministrativa precedente non possono far parte della Commissione di nomina.

3. I delegati che alla prima votazione ricevono la maggioranza dei voti, pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto al voto presenti, saranno considerati eletti.

Se alla prima votazione non risultano eletti tutti i 14 membri, si procede al ballottaggio, cioè a una seconda votazione, prendendo in considerazione soltanto quei candidati, non eletti, che nella precedente votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Precisamente, per ogni categoria di candidati si prende in considerazione un numero di delegati pari al doppio dei posti ancora da occupare.

Qualora più candidati avessero ottenuto lo stesso numero più alto di voti, si deve considerarli tutti eleggibili, e quindi in tal caso il numero può essere superiore al doppio di quello del posto o dei posti da occupare.

4. Per le altre Commissioni si procede all'elezione dei relativi membri con scrutinio segreto. Sono eletti coloro che ricevono la maggioranza relativa dei voti.

I Presidenti delle altre Commissioni sono proposti dal Comitato esecutivo dell'Unione all'Assemblea per l'approvazione.

Precisamente, devono essere scelti i componenti delle seguenti Commissioni dell'Assemblea:

- a. Commissione Piani e Delibere: 15 persone compreso il Presidente. I responsabili dei Dipartimenti possono essere membri di questa Commissione. Se non eletti, potranno partecipare comunque ai lavori della Commissione senza diritto di voto.
- b. Commissione Licenze e Credenziali: sette persone compreso il Presidente, di cui due pastori consacrati, un operaio e tre anziani di chiesa consacrati non in possesso di credenziali da parte dell'Unione, tutte persone di esperienza.
- c. Commissione permanente Statuti e Regolamenti: 7 persone compreso il Presidente.

5. Le proposte della Commissione preparatoria devono essere sottoposte all'Assemblea per l'approvazione. Soltanto allora le Commissioni, validamente elette, possono incominciare i loro lavori. Nell'eleggere le Commissioni, l'Assemblea conferisce loro tutta l'autorità necessaria per raccogliere le informazioni indispensabili per la formazione del giudizio dei membri e la presentazione di proposte adeguate.

ART. 14 Commissioni dell'Assemblea

1. Le Commissioni dell'Assemblea sono destinate a facilitare il lavoro dell'Assemblea per evitare che tutti i problemi, tutti i piani, tutti i progetti e tutti i nomi siano discussi lungamente dalla totalità dei delegati. Soltanto i delegati hanno il diritto di presentare di propria iniziativa suggerimenti od osservazioni alle Commissioni sia attraverso i Presidenti e i membri delle stesse, sia personalmente.

2. Le Commissioni dell'Assemblea sono:

- a. la Commissione di Nomina
- b. la Commissione Piani e Delibere
- c. la Commissione Licenze e Credenziali
- d. la Commissione permanente Statuti e Regolamenti

ART. 15 Commissione di nomina

1. Alla Commissione di nomina spetta il compito di proporre all'Assemblea i nomi delle persone che dovranno operare per lo sviluppo dell'Opera fino all'Assemblea successiva. Le attitudini e il carattere delle persone proposte devono essere esaminati. Questo non deve essere fatto, tuttavia, davanti all'Assemblea per evitare di venire meno al principio di stretta riservatezza. È necessario pertanto che le discussioni della Commissione di nomina siano strettamente confidenziali.

«È una violazione dell'etica cristiana e dello spirito della regola d'oro, riferire fuori dal comitato qualsiasi cosa detta o discussa a proposito di un membro il cui nome è stato preso in esame. La trasgressione di questo principio è un motivo sufficiente per escludere un membro dal partecipare ai lavori del comitato di nomina. Tutte le valutazioni e le discussioni sulla capacità dei membri ad adempiere certi incarichi dovranno essere confidenziali. Se si presentasse la necessità di reperire informazioni al di fuori del comitato sarà il presidente a occuparsene. Questi principi si applicano

all'attività di tutti i comitati di nomina sia della chiesa sia della Federazione/Missione/Campo» (*Manuale di Chiesa*, ed. 2006, p. 151).

D'altro lato, allo scopo di rispettare il principio di stretta riservatezza, nessun membro può muovere accuse a carico di un candidato senza che queste siano confermate da un secondo testimone e già precedentemente contestate all'interessato.

2. La Commissione di nomina è composta da 15 membri compreso il Presidente. La presidenza della Commissione è affidata d'ufficio al Presidente della Divisione o a un suo rappresentante.

3. La Commissione di nomina ha il compito di proporre all'Assemblea:

- a. Gli ufficiali esecutivi dell'Unione (Presidente, Segretario, Tesoriere)
- b. I Direttori dei Campi
- c. Tutti gli altri membri del Comitato esecutivo dell'Unione
- d. I responsabili dei Dipartimenti
- e. I quattro membri della Commissione di Verifica
- f. I membri dei Comitati direttivi delle Istituzioni e degli Enti.

Il Comitato esecutivo dell'Unione, riunito in seduta plenaria, nomina tutti i Direttori e/o Amministratori degli Enti e delle Istituzioni. Il Direttore dell'Istituto Avventista di Cultura Biblica e della casa editrice «Edizioni ADV» entreranno immediatamente a far parte del Comitato esecutivo dell'Unione.

Il Presidente dell'Unione neoeletto può essere invitato ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

4. Dopo aver consacrato del tempo alla preghiera e alla ricerca del Signore, i membri della Commissione di nomina sono invitati dal Presidente a indicare un certo numero di nomi di persone suscettibili di svolgere le funzioni considerate, tenendo conto di tutte le realtà etniche e di tutte le componenti della Chiesa italiana. Ogni membro della Commissione può presentare solo un nome per ogni carica.

Dopo che i nomi per una determinata funzione sono stati illustrati, si passa alla votazione per scrutinio segreto. Ogni membro della Commissione sceglie un solo nome tra quelli indicati nella lista e lo scrive sulla scheda. Dopo lo spoglio delle schede sono conservati solo due o tre nomi, cioè quelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Su questi nomi ogni membro può fare le osservazioni che giudica necessarie.

Poi si passa a una nuova votazione segreta. Ogni membro sceglie un solo nome tra i due o tre rimasti eleggibili. Dopo il secondo spoglio delle schede, il nome che ha ottenuto il maggior numero di voti è sottoposto da solo alla votazione della Commissione, se non ha già avuto la maggioranza assoluta. Il nome è proposto all'Assemblea, se ha ottenuto la maggioranza dei voti dei membri votanti della Commissione.

5. Compete all'Assemblea approvare o respingere le proposte presentate dalla Commissione di nomina.

- a. Per il Presidente, i membri del Comitato esecutivo dell'Unione e i responsabili dei Dipartimenti la votazione è fatta a scrutinio segreto. Tutte le altre proposte sono votate per alzata di mano. Il nome del Presidente è presentato da solo, mentre i nomi degli altri candidati possono essere presentati in un'unica lista.
- b. Ogni delegato ha il diritto di presentare obiezioni nei confronti di uno o più nomi presentati all'Assemblea. Egli non può indicare il nome della persona in pubblico né può precisare la natura dell'obiezione. Egli chiede semplicemente che il rapporto sia rinviato alla Commissione. Nel caso della presentazione di un solo nome, non si passerà subito alla votazione, ma la Commissione resterà a disposizione per almeno 30 minuti per ascoltare eventuali obiezioni da parte dei delegati.
- c. Il Presidente della Commissione indica l'ora e il luogo ove si riunirà la Commissione stessa per ascoltare le obiezioni. La Commissione di nomina, sentiti i delegati, prende la sua decisione e giudica se il rapporto precedente deve essere modificato o essere nuovamente presentato all'Assemblea, seguendo le procedure di cui sopra.
- d. La votazione sarà fatta nome per nome.

ART. 16 Commissione Piani e Delibere

1. La Commissione Piani e Delibere ha lo scopo di preparare, sotto forma di risoluzioni, piani e proposte destinati a promuovere lo sviluppo dell'Unione.

Questa Commissione ha dunque il compito di elaborare, tenendo conto dei rapporti, suggerimenti e anche eventuali critiche, tutto ciò che è suscettibile di far progredire i diversi settori dell'Opera.

Tutte le risoluzioni preparate da questa Commissione hanno dunque per scopo il progresso spirituale e materiale delle chiese e di ogni singolo membro.

- a. Ogni risoluzione proposta all'Assemblea, dopo essere stata appoggiata e discussa, viene votata.
- b. In caso di osservazioni sul contenuto o sulla forma, la si rinvia alla Commissione per essere rielaborata. Quindi viene di nuovo presentata all'Assemblea per la votazione.

ART. 17 Commissione Licenze e Credenziali

1. La Commissione Licenze e Credenziali ha il compito di esaminare e di presentare all'Assemblea la lista, per categoria, delle licenze e credenziali da accordare agli operai dell'Unione per il quinquennio futuro. Questa lista è sottoposta all'Assemblea per l'approvazione. In caso di obiezioni si applica l'art. 15 comma 5 b.c.d.

ART. 18 Commissione permanente Statuti e Regolamenti

1. La Commissione Statuti e Regolamenti ha il compito di proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto dell'Unione e l'adozione o la modifica di Regolamenti in armonia con quanto è disposto dall'art. 22 dello Statuto stesso.

Tale Commissione ha carattere permanente, includerà un officer della Divisione Euro-Africa e sarà presieduta dal segretario dell'Unione Italiana. Tale commissione lavorerà tra una sessione e l'altra di un'Assemblea regolare dell'Unione e, tramite il Comitato esecutivo dell'Unione, sottoporrà il suo rapporto e le sue raccomandazioni alla successiva Assemblea regolare.

ART. 19 Discussione

Per evitare discussioni fastidiose e proposte prive di interesse, la procedura seguente è di rigore:

1. Tutti i problemi, tutti i suggerimenti relativi ai piani di attività e a nomi sono sottoposti all'Assemblea sotto forma di proposta.

2. Ogni proposta, per essere presa in considerazione, deve essere appoggiata da un altro delegato.

3. La proposta appoggiata viene quindi discussa. Ogni delegato presente ha il diritto di partecipare alla discussione.

- Coloro che intendono parlare sull'argomento in discussione devono chiedere la parola. Nel caso che siano in molti a chiedere la parola, il Segretario prende nota di quanti desiderano intervenire e il componente del Consiglio di presidenza che presiede in quel momento dà la parola ai richiedenti nell'ordine di iscrizione. È sua facoltà accordare la parola ai membri non delegati che la richiedano.

- Nessuno può parlare senza che il componente del Consiglio di presidenza che presiede in quel momento gliene abbia data facoltà.

- Per non trascorrere troppo tempo nella discussione, è necessario che ogni persona che prende la parola sia concisa ed eviti accuratamente di ripetere argomenti già sviluppati da altri.

- Ogni delegato può esprimersi liberamente senza paura di essere disapprovato da altri delegati. Egli deve sentirsi libero di esporre le proprie convinzioni sincere e costruttive.

- In ogni discussione, il delegato deve dare sempre prova di rispetto e di cortesia. Nessuna impazienza e nessuna parola, che potrebbero essere in seguito rimpianse, devono aver luogo in un'Assemblea che ha il compito di deliberare sotto lo sguardo del Signore e per la sua gloria.

- I membri in carica del Comitato esecutivo e i Direttori delle Istituzioni possono intervenire nella discussione, anche senza essere iscritti, sempre che la questione che viene discussa interessi il proprio dipartimento o la propria attività.

- Un delegato non può intervenire nella discussione più di due volte o senza essere iscritto, a meno che non sia chiamato in causa.

- Finita la discussione, o comunque quando vi si è dedicato un tempo ragionevole, si passa all'operazione di voto.

ART. 20 Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è un intervento che riguarda la corretta applicazione del *Regolamento* o le procedure di voto. Non può essere utilizzata per entrare nel merito della discussione.

La mozione d'ordine ha la precedenza sugli interventi.

Nel caso che la mozione d'ordine riguardi il rispetto del *Regolamento* sarà risolta dal Consiglio di presidenza. Diversamente dovrà essere appoggiata; in questo caso, sarà seguita da una discussione minima: un intervento a favore e uno contro.

Successivamente verrà messa ai voti.

ART. 21 Voto

1. Le votazioni sono generalmente fatte per alzata di mano, a meno che non sia deliberato altrimenti dalla maggioranza dei delegati presenti e/o dal presente *Regolamento*. Le deliberazioni dell'Assemblea, a meno che non sia richiesto dallo Statuto dell'Unione e/o *Regolamento* una maggioranza speciale, sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, cioè quando i voti favorevoli superano quelli contrari. Gli astenuti e le eventuali schede nulle o bianche non si contano.

ART. 22 Processi verbali

1. I vari Segretari delle Commissioni e dell'Assemblea redigono i processi verbali delle varie sedute e particolarmente delle deliberazioni adottate. Queste ultime sono pubblicate sull'organo ufficiale dell'Unione.